

Decreto Legge n. 157 del 30 Novembre 2020 (cd. Decreto "Ristori quater")

Di seguito si forniscono le prime indicazioni sulle indennità contenute nel predetto decreto.

Tale decreto prevede una nuova indennità una tantum dell'importo di 1.000 euro in favore dei lavoratori autonomi e dipendenti danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e riconferma per i lavoratori sportivi l'indennità di 800 euro per il mese di Dicembre 2020.

Una novità introdotta è quella della distinzione tra i lavoratori che hanno o non hanno fruito dell'indennità in precedenza: per i primi l'INPS provvederà ad erogare automaticamente la predetta indennità mentre per i secondi l'indennità sarà erogato in base a determinati requisiti e successivamente alla presentazione di un'apposita domanda verso l'INPS. Domanda che dovrà essere presentata **online, tramite il portale INPS, entro il 15 Dicembre 2020.**

SOGGETTI BENEFICIARI DELL'INDENNITA':

- Lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori autonomi occasionali;
- Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- Lavori intermittenti;
- Lavoratori dello spettacolo;

REQUISITI NECESSARI PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITA' AI SOGGETTI CHE NON NE HANNO ANCORA USUFRUITO:

- **Lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali:**
Devono avere cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto-legge Ristori quater (30 Novembre 2020) e devono aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo.
Tali lavoratori non devono essere titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASpl;
- **Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti Termali:**
Devono avere cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto-legge Ristori quater (30 Novembre 2020) e devono aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo.
Tali lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non devono essere inoltre titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente nonché titolari di pensione.
- **Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali:**
Per avere diritto all'indennità devono essere in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
 - a. Titolarità, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Ristori quater, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
 - b. Titolarità, nell'anno 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
 - c. Assenza di titolarità di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
- **Lavoratori autonomi occasionali:**
 - a. Non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
 - b. Devono essere stati titolari di contratti autonomi occasionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto-legge Ristori quater (30 Novembre 2020);
 - c. Non devono avere un contratto in essere alla data di entrata in vigore del Ristori quater (30 Novembre 2020);
 - d. Devono essere già iscritti, alla data del 17 Marzo 2020, alla Gestione separata, con accredito nello stesso

arco temporale di almeno un contributo mensile;

- e. Tali lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non devono essere inoltre titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente nonché titolari di pensione.

• **Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio:**

Devono avere un reddito annuo 2019, derivante dalle medesime attività, superiore ad euro 5.000, devono essere titolari di partita IVA attiva e iscritti alla gestione separata alla data di entrata in vigore del decreto-legge Ristori quater (30 Novembre 2020) e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Tali lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non devono essere inoltre titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente nonché titolari di pensione.

• **Lavori intermittenti:**

Devono aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto-legge Ristori quater (30 Novembre 2020).

Tali lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non devono essere inoltre titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente nonché titolari di pensione.

• **Lavoratori dello spettacolo:**

I lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo possono accedere all'indennità a patto che:

- a. Risultino versati almeno 30 contributi giornalieri nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro;
- b. Risultino versati almeno sette contributi giornalieri nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020, i quali abbiano ottenuto nello stesso periodo redditi non eccedenti i 35 mila euro;
- c. Non siano titolari di pensione o contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal lavoro intermittente.

Le indennità non sono tra di loro cumulabili e non concorrono alla formazione del reddito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 22 Dicembre 1986.